

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4080

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIAZ, MIGLIASSO, ANSELMI, BALBO, BREDI, CALVANESI,  
CIMA, CONTI, FACCIO, GUIDETTI SERRA, GROSSO, LODI  
FAUSTINI FUSTINI, MONTECCHI, PELLEGATTI**

*Presentata il 6 luglio 1989*

### Norme sull'ammissione del personale femminile nel corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHE e COLLEGHI! — A distanza di più di dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 che vietava ogni forma di « discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro... qualunque sia il settore o il ramo di attività » esistono ancora settori di attività della pubblica amministrazione preclusi alle donne: è il caso del Corpo forestale dello Stato (CFS), l'ordinamento del quale, con palese violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione (nel quale si prevede che non possono essere effettuate distinzioni basate sul sesso), nonché della legge sopra menzionata, non prevede l'accesso al personale femminile. E ciò nonostante che la stessa legge n. 903, del 1977, all'articolo 19 stabilisca l'abrogazione di tutte le norme interne

della pubblica amministrazione in contrasto con quanto previsto dalla legge stessa a tutela del lavoro femminile.

Il personale femminile è invece ammesso da anni all'interno del Corpo di polizia: la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, ha infatti istituito un ruolo speciale di polizia femminile e più recentemente la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante la nuova disciplina dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ha stabilito, all'articolo 25, che l'espletamento dell'attività possa essere effettuato con personale sia maschile, sia femminile.

Ora, sebbene i compiti espletati dagli agenti di pubblica sicurezza non siano molto differenti da quelli svolti dal Corpo forestale dello Stato, riteniamo che non sia comunque percorribile l'estensione in via analogica dell'articolo 25 della legge

n. 121 del 1981 in quanto l'articolo 16 della stessa legge, nel definire il Corpo sopra menzionato « forza di polizia » mantiene la validità del relativo ordinamento. In particolare, il regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, tuttora in vigore, disciplinava le funzioni di quella che veniva chiamata la « Milizia nazionale forestale », con un apparato normativo di tipo militare. Più recentemente il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, recante norme per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, mentre da una parte ha stabilito che il personale del nuovo Corpo deve essere considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato, all'articolo 29 ha disposto il mantenimento in vigore del regolamento n. 1997 del 1929 fino a quando non fosse stata attuata la riforma dell'ordinamento.

Nonostante ciò, dal 1977 il Corpo forestale dello Stato ha previsto l'ingresso delle donne nei propri ruoli direttivi, con la qualifica di « ispettori forestali »; inoltre in questi ultimi anni sono stati banditi concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale nel Corpo forestale dello Stato, ai quali sono state ammesse anche le donne.

È però avvenuto che i bandi di questi concorsi siano stati ripetutamente impugnati avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio e il Consiglio di Stato (v. sentenza della sezione seconda del TAR del Lazio n. 1202 del 1981 e sentenza della sezione VI del Consiglio di Stato n. 620/83) per il seguente ordine di motivi in parte accolti dalle sentenze stesse:

a) è stato osservato in primo luogo che la natura dei servizi espletati dal Corpo forestale dello Stato non sarebbe adatta al sesso femminile, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 903 del 1977 che, pur disciplinando la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ammette all'articolo 1, quarto comma, specifiche deroghe « per mansioni di lavoro particolarmente pesanti » nonostante la norma citata pre-

veda espressamente che « eventuali deroghe » debbano essere « individuate attraverso la contrattazione collettiva »;

b) è stata richiamata la natura militare del regolamento attualmente in vigore nonostante che dal 1948, per effetto del decreto legislativo n. 804 del 1948, il personale del Corpo sia considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato;

c) è stato sottolineato che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativo all'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni, l'ingresso della donna nelle Forze armate e nei Corpi speciali dovrebbe avvenire tramite « leggi particolari », così come è avvenuto nel Corpo di pubblica sicurezza.

Più recentemente, per contro, il TAR del Lazio, con sentenza n. 2562 del 1985 ha respinto un ricorso per l'annullamento di un bando di concorso indetto nell'anno precedente, relativo alla VII qualifica funzionale nel ruolo tecnico superiore forestale, nel quale si prevedeva la partecipazione delle donne. Il TAR ha motivato la propria decisione sottolineando che, essendo il personale del Corpo forestale dello Stato considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato, deve essere ammesso l'accesso alle donne, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della legge citata n. 66 del 1963 che stabilisce che « la donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici... senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera ».

Consapevoli della necessità e dell'urgenza di elaborare un progetto di riforma per la razionalizzazione delle attività dell'attuale Corpo forestale dello Stato, riforma auspicata da anni dal personale del Corpo (nonché dalle forze politiche), riteniamo che, sulla base della legislazione vigente, occorra comunque intervenire tempestivamente per eliminare almeno gli aspetti più discriminatori e anacronistici del suo attuale ordinamento.

Pertanto la presente proposta, al fine di colmare l'attuale vuoto normativo, che ha dato luogo alle citate contraddittorie interpretazioni, all'articolo 1 legittima l'ammissione della donna nel Corpo forestale dello Stato.

La presente proposta di legge disciplina anche l'aspetto relativo ai limiti di statura minima previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato, innovazione questa che si rende indispensabile a seguito dell'ingresso delle donne nel suddetto Corpo.

A questo proposito infatti la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante « norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici » ha stabilito come regola generale che l'altezza delle persone non può costituire motivo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalla pubblica amministrazione, prevedendo però eccezioni relativamente ad alcuni servizi pubblici impegnati sul piano della sicurezza della collettività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, emanato in attuazione della delega della legge sopra menzionata, ha stabilito limiti di statura per alcune qualifiche e mansioni speciali, ivi compreso il Corpo forestale.

Nel decreto citato, mentre all'articolo 3, nella parte riguardante il personale

della Polizia di Stato, compare la distinzione tra il limite di statura valevole per gli uomini e quello valevole per le donne, all'articolo 5 riguardante il limite di statura per l'assunzione nel Corpo forestale dello Stato, viene previsto un unico limite fissato ad un metro e 65 centimetri, misura che, riferendosi esclusivamente al sesso maschile, risulta palesemente inadeguata per il personale femminile.

L'articolo 2 della presente proposta modifica pertanto la disposizione dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 sopra menzionato che si riferisce al limite di altezza fissato per il Corpo forestale dello Stato, omologandolo a quello stabilito per il personale della Polizia di Stato.

L'articolo 3 della presente proposta di legge prevede l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici del Corpo forestale dello Stato, relativamente ai quali non siano state ancora espletate le prove teorico-pratiche. L'apertura dei termini si riferisce ai candidati che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, presentano i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi stessi.

L'articolo 4 disciplina il caso in cui le suddette prove siano già state espletate, ma non siano ancora state rese note le graduatorie degli idonei.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato nonché le relative modalità di accertamento, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, salvo quanto disposto dall'articolo 2.

3. Nei bandi dei concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato, non possono essere in ogni caso previste prove ergonomiche.

## ART. 2.

1. Ai fini dell'ammissione a tutti i concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato, è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,58 per le donne.

## ART. 3.

1. Sono riaperti e fissati in mesi due, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici a posti nei ruoli del Corpo forestale

dello Stato, banditi in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per l'ammissione ai quali siano stati fissati requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 2, limitatamente alle domande di aspiranti ai quali sia da riconoscersi il possesso dei requisiti necessari per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai concorsi relativamente ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora espletata nessuna delle prove teorico-pratiche previste dal concorso stesso.

#### ART. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano altresì ai concorsi relativamente ai quali, al momento della data dell'entrata in vigore della presente legge siano già state espletate le prove teorico-pratiche e non siano state ancora pubblicate le graduatorie degli idonei, limitatamente agli aspiranti che non siano stati dichiarati idonei con riferimento a requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.